

*Avv. Maria TAMILIA
Avv. Rosalba GENOVESE
Avv. Antonio F. DE SIMONE
Via Silvio Pellico n. 44
00195 ROMA
tl 06.3723333 fax 06.3723333*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA Sez. III

MOTIVI AGGIUNTI AL

RICORSO N. 16337/2022

PER: DE SIMONE Fabio, nato a Roma il 10.02.1999 c.f. DSMFBA99B10H501W, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo dagli avv.ti Maria Tamilya (c.f. TMLMRA65R71H311W) pec mariatamilya@ordineavvocatiroma.org , Rosalba Genovese (c.f. GNVRLB57D51I321F) pec avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it e Antonio F. De Simone (DSMNNF65E16E471Q) pec antonioferdinandodesimone@ordineavvocatiroma.org elettivamente domiciliato presso la prima in Roma via Silvio Pellico 44. I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alle indicate pec oppure al numero di fax 06/ 3723333

Contro

- **Ministero dell'Università e della Ricerca** – c.f. 96446770586 , in persona del Ministro pro-tempore ex lege rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi 12 e domicilio digitale all'indirizzo pec dell' Avvocatura dello Stato in Roma ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'indice nazionale degli indirizzi pec

- **Università di Roma “ Sapienza”** in persona del Rettore p.t., con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5 – 00185 e con domicilio digitale all’indirizzo pec: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

- **Università di Roma “ Sapienza”** in persona del Rettore p.t., con sede in Roma, rappresentata e difesa, secondo il Regolamento dei patrocini legali dell’Università, dall’Avvocatura dello Stato con domicilio digitale all’indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall’indice nazionale degli indirizzi pec

e nei confronti di:

STOPPIELLO Antonia, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Bonetti e presso di lui elett.mente dom.ta in Roma, via S. Tommaso D’Aquino 47

nonché nei confronti di

ZAOUALI Hamza, c.f. ZLAHMZ95H04F061T, nata a Mazara del Vallo (TP) il 04.06.1995 e residente in Chioggia (VE), via Libra n. 13 - cap. 30015;

DUCA Martina, c.f.DCUMTN98H55F839U, nata a Napoli il 15. 06.1998 e residente in Pisa (PI) Via Ugo Rindi n. 17 – cap. 56123;

BELLOME Chiara, c.f. BLLCHR00D44H501O, nata a Roma il 04.04.2020 e residente in Roma, via Lago di Lesina n. 19 – cap. 00199;

GANDOLFO Giulio Michele, c.f. GNDGMC99B26D423Z, nato a Erice (TP) il 26.02.1999 e residente in Marsala (TP) Vicolo delle Saline n. 8 – cap. 91025

SELVAROLI Alessandro, c.f. SLVLSN94R18H211F, nato a Recanati (MC) il 18.10.1994 e residente in Recanati (MC) via Campo Boario n. 20; -cap. 62019;

SEBASTIANI Letizia, SBSLTZ99R71A462K, nata a Ascoli Piceno il 31.10.1999 e residente in Ascoli Piceno via Giudea n. 6 -cap. 63100

in relazione al ricorso n. 16337/2022

e per l'annullamento previa adozione di misure cautelari

oltre che degli atti già impugnati con il ricorso principale, anche:

1) della nuova graduatoria per l'assegnazione di posti liberi per anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina in lingua Inglese, Odontoiatria da coprire mediante trasferimento per l' a.a. 2022-2023 pubblicata con decreto del Rettore del 30 gennaio 2023 n. 218 che, per espressa dichiarazione dell'Università "Sapienza", sostituisce quella pubblicata il 12 ottobre 2022, e ripubblicata senza alcuna modifica in data 14 ottobre 2022 ([doc n. 1](#)), che è stata impugnata con il ricorso introduttivo e, in particolare, la nuova graduatoria V anno corso di medicina ([doc n. 1 all. motivi aggiunti](#))

2) di eventuali nuovi criteri determinati per la revisione della graduatoria in discorso e, comunque, di quelli già impugnati con il ricorso introduttivo

3) di tutti gli atti e i verbali, allo stato non conosciuti, della Commissione che ha riesaminato e rivalutato le domande dei candidati ricollocandoli in detta nuova graduatoria;

4) della valutazione espressa nei confronti del ricorrente, collocato nella nuova graduatoria di suo interesse al 45° posto;

5) di eventuali provvedimenti, allo stato non conosciuti, contenenti criteri per la redazione della nuova graduatoria;

6) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente, nella parte in cui lede i suoi interessi

7) per quanto possa occorrere, dello scorrimento della graduatoria disposto il 7 febbraio 2023 ([all. 2 a motivi aggiunti](#))

ooo

Nelle more della Camera di Consiglio fissata l'8 febbraio 2023 l'Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio le nuove graduatorie relative all'assegnazione di posti liberi per anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina in lingua Inglese, Odontoiatria da coprire mediante trasferimento per l'anno 2022-2023. Tali graduatorie scaturiscono dalla riconsiderazione delle domande e delle valutazioni dei candidati che era stata preannunciata dall'Università "Sapienza" in considerazione dei numerosi ricorsi proposti avverso le precedenti graduatorie - tra cui il ricorso che ci concerne - nei quali sono stati evidenziati i rilevanti vizi che le inficiavano.

Ebbene le nuove graduatorie, evidentemente formulate sulla base dei medesimi criteri già censurati nel ricorso, risultano ancor più illegittime e, per quanto riguarda specificamente il ricorrente, hanno determinato la sua collocazione in senso addirittura peggiorativo essendo egli slittato dal 38° al 45° posto della graduatoria relativa al trasferimento al V anno del corso di Medicina in lingua italiana.

Anche questa collocazione è illegittima ed ingiusta e pertanto se ne chiede l'annullamento per i seguenti

MOTIVI

I - Violazione degli artt. 4 l. 2.8.1999 n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; art. 6 D.M. 22.10.2004 n. 270 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, artt. 8 e 9 DM 16.3.2007 sulla determinazione delle classi di laurea magistrale; art. 12 e 13 all.2 al DM 24.6.22 n. 583 e punto 11 del Regolamento didattico dei Consigli del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia della Università "Sapienza". Eccesso di potere per manifesta illogicità. Violazione della "par condicio"

Come si evince dalla nuova graduatoria relativa ai trasferimenti al V anno del corso di Medicina depositata dalla difesa erariale, l'Università, nonostante le censure mosse sul punto nel ricorso introduttivo, ha ancora una volta dato prevalenza assoluta ai fini del trasferimento dei candidati ai *"vincitori del concorso di ammissione svolto ai sensi della Legge n. 264/99 art. n. 1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia"* così come stabilito nell'impugnato bando di trasferimento pubblicato il 30 giugno 2022.

Ai primi sei posti sono stati infatti collocati coloro che hanno superato il suddetto test di ammissione a prescindere da ogni altro parametro di valutazione. Non può dunque che ripetersi, anche riguardo alla nuova graduatoria, la censura già svolta nel ricorso.

Il test di ammissione di cui sopra è riferito esclusivamente all'immatricolazione, e cioè all'ingresso al primo anno di corso in Medicina e chirurgia, non all'accesso ad anni successivi. Il che comporta, non solo che l'accesso agli anni successivi non possa essere subordinato al superamento del predetto test, ma anche che a tale superamento non può essere conferita – come è accaduto in questo caso – una prevalenza assoluta per la formazione della graduatoria degli studenti ammessi per trasferimento agli anni successivi.

La normativa concernente l'accesso agli anni successivi del corso di laurea magistrale dà prevalenza a parametri di valutazione atti a dimostrare il conseguimento nel periodo di studio pregresso di un buon livello di formazione nella materia, livello che viene attestato, a seguito di un rigoroso vaglio dell'attività svolta, mediante l'attribuzione dei crediti formativi. Così: l'allegato 2 al DM 24.6.2022 n. 583 concernente le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea

magistrale per l'a.a. 2022/2023 stabilisce ai punti 12 e 13 dell'allegato 2 che le iscrizioni agli anni successivi al primo possono intervenire solo a seguito di procedure di riconoscimento dei crediti formativi e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione. Con la precisazione che gli atenei procedono periodicamente a rendere note le disponibilità di posti attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi e *"I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi"* e *"A tal fine non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione"* Il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale, all'art 3, comma 8, stabilisce che: *"relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione"* Il Regolamento didattico dell'Università "Sapienza" di Roma all'art 11, comma 7, dispone: *"Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università di accertata qualificazione compete al Consiglio di Corso di Studio e di Area Didattica del corso di Laurea o Laurea magistrale al quale lo studente chiede di iscriversi ed avviene secondo regole generali prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate. In ogni caso, i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, in coerenza con la tipologia di Corso di studio; il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato."*

In conclusione, il criterio prevalente, se non esclusivo, per l'ammissione ai corsi successivi è dato dai crediti formativi e non certamente dal test svolto in occasione della immatricolazione. Ed infatti è il criterio dei crediti formativi che, non a caso, è stato adottato dai bandi di diversi altri atenei ([doc n 11](#)).

In questo senso si è del resto espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sin dal 2015 con sentenza del 31.1.2015 n. 1 e ad essa si è conformata tutta la successiva giurisprudenza amministrativa (da ultimo Tar Lazio n. 15234/2022 del 17.11.2022). La menzionata pronuncia dell'Adunanza Plenaria, oltre a poggiare sulla normativa di riferimento qui richiamata, pone l'accento anche sulla irrazionalità di una diversa interpretazione. In effetti, osserva l'Adunanza plenaria *“se la prova ex art 1 lett. a l. n. 264/1999 è volta ad accertare la predisposizione per le discipline oggetto dei corsi è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema (e cioè già iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l'esistenza di una predisposizione di tal fatta, quanto, piuttosto, di valutare l'impegno complessivo di apprendimento (art 5. D.M. 270/2004) dimostrato dallo stesso con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute”*.

E nel nostro caso questo impegno non è stato affatto valutato, come conferma anche la nuova graduatoria nella quale candidati con minor crediti formativi risultano collocati in posizione più avanzata rispetto a candidati con maggiori crediti. Il ricorrente, cui sono stati attribuiti 147,0 crediti è per esempio scavalcato da candidati con meno crediti (138,0 o 140,0) e per giunta, come sarà spiegato più avanti, gli sono stati attribuiti meno crediti di quelli che effettivamente vanta e che sono stati attestati dall'ateneo

che frequenta, “Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio”, con sede a Tirana: e cioè **166,0 CFU**.

II - Ulteriore violazione delle norme menzionate nel precedente paragrafo. Incompetenza. Arbitrarietà del criterio. Eccesso di potere per incoerenza. Difetto di motivazione e violazione della *par condicio*.

Anche nella riformulata graduatoria pubblicata il 30 gennaio 2023 il secondo criterio assoluto per l'individuazione dei candidati ammessi al trasferimento (applicato a tutti coloro che, non avendo superato il test, sono stati collocati dopo i sei candidati che, avendolo invece superato, sono stati per ciò solo collocati ai primi posti) è dato dalla percentuale di esami risultante dal rapporto tra esami previsti ed esami sostenuti dal candidato.

Ma tale criterio, come già esposto nel ricorso, è innanzitutto arbitrario atteso che non è previsto in nessuna legge, decreto ministeriale o regolamento didattico di ateneo e non può certamente essere introdotto dal Rettore dell'Università che non ha competenza al riguardo.

E' poi un criterio non espressivo del merito dal momento che, di per sé, il numero degli esami sostenuti non è rivelatore della qualità della preparazione del candidato visto che gli esami non hanno la stessa valenza ai fini della formazione di un medico-chirurgo e neppure hanno la stessa complessità. Sono solo i crediti formativi che misurano l'impegno e la qualità della formazione del candidato.

Il criterio è irrazionale e viola il fondamentale principio della *par condicio* tra i candidati e dell'imparzialità dell'amministrazione.

Ed infatti, la percentuale di esami sostenuti, per costituire eventualmente un parametro equo presuppone che il numero di esami previsti nell'anno di iscrizione da considerare sia uguale per tutti i partecipanti e che la percentuale si ricavi dal rapporto tra questo e gli esami sostenuti. Diversamente, a parità di esami sostenuti la percentuale non dipende da questi ma dal numero di quelli previsti con la conseguenza che la valutazione non premia il merito universitario del candidato. Basti considerare, ad esempio, i candidati collocati al 30° e al 43° posto i quali, pur avendo sostenuto meno esami del ricorrente (rispettivamente 14 e 12), si collocano avanti a questi grazie al minor numero di esami previsti (19 esami).

Peraltro nella nuova graduatoria al ricorrente sono stati correttamente indicati 23 esami previsti, laddove nella precedente graduatoria ne erano stati erratamente indicati 25, ma non è stato invece corretto il numero degli esami sostenuti che, come già detto nel ricorso, non è 14 bensì 17 come attestato nel certificato rilasciato dall'Università di provenienza ([doc n 13](#)). Ne risulta una percentuale di 73,91% e non di 60,87% con conseguente collocazione, per tale parametro, al 29° e non al 45° posto.

III – Eccesso di potere per omessa valutazione degli atti. Violazione dei principi di trasparenza. Violazione del d.P.R. 487/1994. Difetto di motivazione

Essendo stata riformulata con i medesimi criteri utilizzati per la formulazione della precedente, la nuova graduatoria che ha, appunto, sostituito la precedente, è evidentemente affetta dagli stessi vizi di quest'ultima. Primo tra tutti - come già visto - quello per cui i crediti formativi, che avrebbero dovuto essere il principale se non unico parametro da considerare ai fini della collocazione dei concorrenti, ha finito per essere

invece del tutto irrilevante, con palese violazione delle disposizioni che sono state sopra richiamate e del principio del merito.

Come si evince infatti dall'esame della graduatoria, il credito formativo universitario non ha avuto rilievo ai fini della valutazione dal momento che è stato considerato in via residuale solo ai fini della precedenza in graduatoria tra candidati aventi la medesima percentuale tra esami previsti ed esami sostenuti, non per determinare in generale ed in assoluto la posizione in graduatoria di tutti i concorrenti ai fini del trasferimento.

Il risultato è che sono stati collocati anteriormente al ricorrente studenti con crediti formativi di gran lunga inferiori a quelli da lui conseguiti.

Oltretutto al ricorrente: da un lato, come già esposto nel ricorso introduttivo, non sono stati considerati tutti i crediti formativi universitari visto che non sono stati conteggiati i moduli dei corsi integrati superati per un totale di 10 CFU e sei esami (Storia della medicina 2 CFU; Discipline dermatologiche 1 CFU; Chirurgia generale 1 CFU; Endocrinologia 3 CFU; Medicina interna (nutrizione) 1 CFU; Urologia 2 CFU). Corsi ed esami che, se considerati – come in effetti dovevano e devono essere considerati – avrebbero comportato l'attribuzione **di 166 CFU**; dall'altro lato, nella nuova graduatoria i suoi crediti sono stati ulteriormente decurtati di ulteriori nove punti (da 156 a 147) senza la benché minima spiegazione.

IV – Violazione delle norme e dei principi che regolano lo svolgimento delle procedure concorsuali. Violazione del dovere di trasparenza, imparzialità e rispetto della par condicio.

Il procedimento concorsuale per il trasferimento al V anno del corso di Medicina, anno 2022-2023 che qui interessa, ancor più con riferimento alla graduatoria impugnata con i presenti motivi aggiunti, è stato caratterizzato dalla violazione di basilari regole concorsuali poste a garanzia della corretta individuazione dei vincitori e del rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e di *par condicio* tra i concorrenti. Ed infatti.

a) I criteri di valutazione delle domande di cui all'avviso di selezione per i posti di trasferimento da altri atenei pubblicato il 30 giugno 2022 e riportati nel ricorso introduttivo, prevedono semplicemente che saranno presi in considerazione: *in primo luogo*, il superamento del test di ammissione; *in secondo luogo*, per i non vincitori del test, la percentuale di esami sostenuti rispetto a quelli previsti; *in terzo luogo*, a parità di detta percentuale, i crediti formativi. Nessuna altra specificazione vi è in ordine a quali siano gli esami previsti e da quale fonte debbano trarsi (piano di studi individuale?, calendario dell'università di provenienza?); nè in ordine a quale anno, o anni, debbano essere eventualmente riferiti gli esami sostenuti e quale documento debba attestarli. Lo stesso dicasi per i crediti formativi. Sono quelli attestati dalla Università di provenienza? E come mai allora nel caso del ricorrente in tale attestazione risultano essere riportati, come già sottolineato, 166,0 crediti mentre nella prima graduatoria sono stati indicati per il ricorrente soli 157,0 crediti e nell'ultima qui impugnata addirittura 147?

Questi aspetti essenziali per comprendere le modalità di valutazione avrebbero dovuto essere esplicitati nell'avviso pubblico; invece, non solo non sono in questo avviso, ma non sono stati adottati neppure dalla Commissione preposta alle valutazioni preliminarmente alle operazioni di esame delle domande. Tale circostanza, alla luce dei verbali consegnati dall'Università "Sapienza" relativamente alla graduatoria impugnata

con il ricorso introduttivo appare certa per questa graduatoria ma è da ritenere riferibile anche alla graduatoria ora riformulata in ordine alla quale si avanza comunque, qui di seguito, espressa istanza istruttoria

b) Fermo restando la necessità di acquisire sia i verbali della Commissione relativi alla riformulazione della graduatoria sia i giudizi espressi individualmente per ciascun candidato che sono stati peraltro richiesti con istanza di accesso agli atti inoltrata all'Università "Sapienza" in data 31 gennaio 2023 (doc. n 3 all. motivi aggiunti), fin d'ora si denuncia che l'assenza della verbalizzazione delle attività della commissione come pure l'assenza di formalizzazione scritta e di motivazione dei giudizi dei candidati importa evidentemente la nullità assoluta dei giudizi espressi. Ricordiamo che in relazione alla precedente graduatoria la stessa Università ha ammesso di non aver redatto nessuna scheda individuale relativa ai giudizi del candidato limitandosi solo a collocare ciascun concorrente in un posto in graduatoria!!

c) Ancora, nel ricorso introduttivo si era rilevato come nella graduatoria relativa ai trasferimenti al V anno del corso di Medicina erano stati inammissibilmente inclusi candidati che avevano invece presentato domanda per l'iscrizione al IV anno di Medicina. Ed ora ne abbiamo conferma direttamente in questo giudizio dove si è costituita la controinteressata Stoppiello Antonia che ha confermato di aver chiesto il trasferimento al IV anno ma di essere stata inclusa, invece, nella graduatoria del V anno che interessa il ricorrente e peraltro in posizione utile per essere ammessa, come in effetti è stata ammessa, al trasferimento. Ma nella riformulazione della graduatoria la stessa è stata ricollocata al 36° posto e, dunque, in una posizione non utile per l'ammissione.

Non solo, dalla lettura della graduatoria V anno di Medicina come riformulata a seguito di rivalutazione delle domande, emerge che in essa sono stati aggiunti candidati che in precedenza erano nella graduatoria VI anno di Medicina (Telonico Nunzia n.8, Schiavone Carmen n.9, Capriglione Vincenzo n. 12, Mili Maria Francesca n. 17) e candidati del tutto nuovi (De Giorgi Diego n. 10, Furchi Francesco Saverio n. 15, Ricerca Federico n. 16) E tutti, per giunta, sono rientrati nei posti utili per l'ammissione al trasferimento. Ma in tal modo è stato macroscopicamente violato l'obbligo di imparzialità e par condicio delle competizioni concorsuali. Non è possibile infatti consentire la partecipazione al concorso per l'ingresso al V anno di medicina anche di candidati che aspirano ad entrare al VI anno di Medicina giacchè si porrebbero a confronto situazioni curriculari del tutto diverse con inevitabile prevalenza di coloro che hanno già svolto nell'ateneo di appartenenza gli esami del V anno e cioè del corso cui vorrebbero invece essere trasferiti quelli del IV anno. E neppure è ammissibile che nella riformulazione di una graduatoria già pubblicata, anzicchè limitarsi a riconsiderare le valutazioni già malamente espresse nei confronti dei concorrenti, si ampli il numero di costoro inserendo altri candidati.

d) Infine, nella nuova graduatoria non è dato comprendere quale sia il numero di posti assegnati dal momento che non vi è, a differenza della precedente, l'indicazione dei concorrenti risultati ammessi al trasferimento

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre l'acquisizione dei documenti che, come esposto nel corso delle deduzioni di cui ai precedenti paragrafi, appaiono utili ai fini del decidere, documenti che peraltro sono stati già richiesti dal

ricorrente con istanza di accesso agli atti notificata il 31 gennaio 2023 (doc 3 all. motivi aggiunti) ma a tutt'oggi non sono stati rilasciati. In particolare:

1 - le domande di partecipazione dei candidati al concorso de quo con la allegata documentazione necessaria per le valutazioni, e specificamente, le domande dei candidati collocati dal primo al quarantaquattresimo posto della graduatoria V anno Medicina così come riformulata il 30 gennaio 2023;

2 – la scheda, o comunque il giudizio espresso specificamente per il ricorrente De Simone Fabio

3 – tutti i verbali della Commissione che ha riformulato la graduatoria e relativi pertanto alla graduatoria pubblicata il 30 gennaio 2023

4 – eventuali provvedimenti contenenti nuovi criteri per la rivalutazione della graduatoria pubblicata ad ottobre 2022 e ripubblicata con le apportate modifiche a gennaio 2023

5 - gli atti relativi ai posti previsti in generale per la facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” nonché i provvedimenti con i quali sono stati individuati i posti disponibili per trasferimento da altro Ateneo

DOMANDA CAUTELARE

Si rinnova la richiesta di adozione di misure cautelari che garantiscano l'effettiva tutela dell'interesse del ricorrente alla iscrizione al V anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università “Sapienza” per l'anno accademico 2022-2023. Solo un provvedimento cautelare può infatti consentire il soddisfacimento di tale interesse altrimenti vanificato nell'attesa della sentenza che non potrebbe intervenire in tempo per l'iscrizione a detto anno accademico.

Al riguardo in via cautelare si chiede che sia ordinata l'iscrizione con riserva del ricorrente all'Università "Sapienza" nei posti disponibili per il V° anno di corso o, comunque, in qualunque posto si sia reso disponibile anche per il corso successivo ed eventualmente anche in sovrannumero. La richiesta, anche in relazione alla graduatoria riformulata qui impugnata, è supportata dal rilievo che i vizi denunciati riguardo alla valutazione del ricorrente appaiono evidenti e concretizzano a nostro avviso un robusto *fumus boni iuris* che, unito al sicuro danno, giustifica e legittima la richiesta misura cautelare.

Ed in effetti, considerato che appare pacifico, anche alla luce della conforme giurisprudenza intervenuta al riguardo, che il criterio da applicare ai fini dell'iscrizione per trasferimento agli anni successivi è quello del maggior numero di crediti formativi, il ricorrente, per espressa attestazione dell' "Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio", con sede a Tirana, possiede 166,0 crediti formativi e, dunque, si dovrebbe, e si deve, collocare, anche nella graduatoria riformulata, al 23° posto e non al 46°. Il che, tenuto anche conto dello scorrimento dei posti nel frattempo intervenuto (doc all. 2 ai motivi aggiunti), lo pone nella condizione di rientrare tra gli ammessi al trasferimento.

In via subordinata, si chiede che sia ordinato all'Università "Sapienza" il riesame delle valutazioni per il trasferimento di cui alla graduatoria V° anno di corso Medicina e Chirurgia alla luce delle censure qui dedotte che appaiono, ad avviso di questa difesa, manifestamente fondate.

Anche per questi motivi

si chiede

che l'Ill.mo Tribunale, previa adozione di misure cautelari, voglia annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo nonché quelli impugnati con i

presenti motivi aggiunti e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'iscrizione presso l'Università "Sapienza" di Roma per l'anno accademico 2022-2023. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

Roma 13 febbraio 2023

Avv Maria Tamilia

Avv. Rosalba Genovese

Avv. Antonio F. De Simone

